



IL CONSULENTE PER L'USO DEGLI AGROFARMACI SECONDO IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE



Sulla figura del consulente per un uso sostenibile degli agrofarmaci da più parti sono stati sollevati quesiti ed interrogativi essendo una figura “nuova” non contemplata nelle precedenti normative.

Il piano d'azione nazionale, infatti, prevede una formazione specifica per questa nuova figura, seguendo un percorso i cui contenuti sono espressamente indicati nell'allegato 1 del decreto 22 gennaio 2015. Attraverso una serie di domande e risposte, che sono le domande che periodicamente ci vengono poste proviamo a definire bene la figura, le funzioni e i requisiti del consulente.

Chi è il consulente? Secondo la definizione del dlgs 150/2012 il consulente è la persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei agrofarmaci e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere l'attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di agrofarmaci, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica e ai metodi di difesa alternativi. Il certificato è pertanto un requisito obbligatorio per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure incentivati dalle province autonome e dalle regioni.

Quali requisiti è necessario possedere per accedere ai corsi di formazione per consulente? Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali.



Quali requisiti è necessario possedere per richiedere il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente? Possono richiedere il rilascio le persone che abbiano un'adeguata formazione nelle materie individuate nell'allegato 1 del dlgs 150/2012 e del decreto 22 gennaio 2014, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.

Quali soggetti non possono svolgere l'attività di consulenza? L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di agrofarmaci. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione. Sono esclusi inoltre, ricercatori universitari ed enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazione di agrofarmaci.

I soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non possono svolgere attività di consulenza ma un titolare del certificato di consulenza può avere un rapporto di lavoro con una rivendita di agrofarmaci.

La formazione e la valutazione per ottenere il certificato di consulente danno accesso agli altri certificati? Sì, infatti valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei agrofarmaci. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio dell'abilitazione alla vendita.

Qual è la durata dei corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente? 25 ore

Quali sono i soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di **formazione di base** per consulenti? Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:

- Gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo 214/2005.
- I docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria.
- I ricercatori delle università e delle altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria.
- I soggetti che al 25 novembre 2015 abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alla difesa integrata e biologica



Come si ottiene il rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente? Facendo richiesta all'autorità regionale competente previa partecipazione a specifici corsi della durata di 12 ore o altre iniziative di aggiornamento riconosciute (crediti formativi). La validità del certificato è di 5 anni

L'azienda agricola è obbligata a rivolgersi ad un consulente? No, l'azienda agricola può utilizzare gli agrofarmaci:

- sulla base della propria esperienza e dei bollettini territoriali
- avvalendosi di tecnici di propria fiducia anche non in possesso dell'abilitazione alla consulenza
- avvalendosi del consulente

L'obbligo per l'azienda vi è solo quando:

- è inserita in un Piano operativo dell'OCM che prevede l'adesione alla difesa integrata volontaria e l'assistenza tecnica specifica
- aderisce alla specifica misura del PSR (produzione integrata = difesa integrata volontaria) e si avvale di un servizio di consulenza specifico promosso nell'ambito del PSR

LA FORMAZIONE PER CONSULENTI COMODAMENTE DA CASA

Vai su www.compag.org servizi on line

Crea il tuo account ed effettua il pagamento con carta di credito o bonifico

Ricevi la mail con le tue credenziali, username e password

Nella sezione servizi on line di www.compag.org inserisci le credenziali

Entra e segui il corso

4 moduli organizzati in lezione

- Modulo su problematiche fitosanitarie
- Modulo su sicurezza alimentare
- Modulo sulla sicurezza e la salute dell'operatore
- Modulo di esercitazione e approfondimento di tematiche specifiche (lotta biologica e integrata, addestramento sui DPI, taratura irroratrici, l'introduzione di nuove avversità)

Per ogni lezione alcuni quiz di esercitazione

Per ogni modulo 30 quiz di esercitazione con l'obbligo di rispondere correttamente al 70%

Ricevi l'attestato di frequenza

Fai domanda di rilascio all'ufficio competente



Sostieni l'esame presso l'autorità competente

Per info 051 519306; info@compag.org